



PARTE SPECIALE “O”
INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI
ALLA 'AUTORITA' GIUDIZIARIA
ART 25 DECIES D.LGS. 231/01

ART 25 DECIES D.LGS 213/01 - REATI PRESUPPOSTO		
CODICE PENALE	ART 377 BIS	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

QUADRO NORMATIVO

Obiettivo delle presente Parte Speciale è informare tutti i Destinatari del Modello in ordine ai principi giuridici e normativi esistenti, affinché adottino regole di condotte conformi alla legge così da impedire il verificarsi dei reati considerati nella presente Parte Speciale.

L'ART 25 DECIES D.LGS 231/01

“...In relazione alla commissione del delitto di cui all'art 377 bis c.p., si applica all'Ente la sanzione pecuniaria fino a 500 quote...”

Questo articolo è stato inserito dalla L. 3 agosto 2009, n. 116, così come sostituito dall'art 2, comma 1, del D.lgs. 7 luglio 2011 n. 121.

* * *

O.1 La fattispecie rilevante

L'art 377 bis del codice penale così recita:

“...Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni...”

Il bene giuridico tutelato dal predetto articolo viene rappresentato dall'interesse alla genuinità della prova, così come dal corretto svolgimento dell'amministrazione della giustizia.

Più in particolare, il legislatore ha voluto reprimere tutte quelle condotte in grado di creare influenze esterne per turbare la ricerca della verità nel processo.

L'art. 377 bis c.p. intende garantire che tutti coloro i quali siano chiamati a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento non subiscano pressioni o coercizioni tali da spingerli a rendere dichiarazioni mendaci o a non rendere dichiarazioni.

L'elemento psicologico del reato de quo viene rappresentato dal dolo specifico, inteso come la coscienza e la volontà del fatto tipico, con l'ulteriore scopo di indurre taluno a comportarsi in un determinato modo.

Si tratta di un reato comune, a forma vincolata, avente natura di pericolo e di mera condotta dove il tentativo è configurabile.

La fattispecie penale incriminatrice di cui in oggetto ha anche una natura sussidiaria in quanto trova applicazione soltanto quando il fatto non è riconducibile ad un'altra figura criminosa.

Inoltre, l'elemento oggettivo del reato è rappresentato da una condotta che consiste nell'uso della violenza o minaccia oppure nella promessa del denaro od altra utilità al fine delineato e descritto dalla disposizione in oggetto.

L'induzione a non rendere dichiarazioni oppure a rendere dichiarazioni mendaci deve essere compiuta con:

- violenza (coazione fisica o morale);



- minaccia;
- offerta di denaro o di altra utilità;
- promessa di denaro o di altra utilità.

Si aggiunge che, per completezza espositiva, affinché l'ipotesi criminosa di cui all'art. 377 bis c.p. sia configurabile è necessario che le dichiarazioni del testimone vengano rese innanzi all'autorità giudiziaria nel corso di un procedimento penale.

ESEMPI DI POSSIBILI COMPORTAMENTI ILLECITI

- Nei rapporti interni, si può verificare che un soggetto chiamato a rendere dichiarazioni avanti all'Autorità Giudiziaria, in un procedimento in cui è coinvolta la Società, venga indotto da un soggetto apicale della società a non rendere la dichiarazione ovvero a renderla mendace
- Indebite pressioni (con l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità) o ingiuste coercizioni (mediante violenza o minaccia) affinché la persona chiamata a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale non renda alcuna dichiarazione o renda dichiarazioni mendaci, quando tale soggetto ha la facoltà di non rispondere (cioè indagato o imputato del reato o di reato connesso o testimone congiunto - unica categoria di testimoni che può legittimamente astenersi dal rendere testimonianze che potrebbero determinare l'incriminazione o aggravare la condizione del proprio congiunto sottoposto a giudizio -;

* * *

O.2. PRINCIPALI AREE A RISCHIO DI COMMISSIONE DEL REATO DI CUI ALL'ART 377 BIS C.P.

Possono rappresentare aree sensibili tutte quelle a cui appartengono persone che sono sottoposte a procedimenti penali ovvero qualsiasi area aziendale a cui appartengono persone che possono essere chiamate a fornire dichiarazioni ad un'autorità giudiziaria in merito a procedimenti penali.

O.3. DESCRIZIONE DEI PROCESSI A RISCHIO (C.D. "PROCESSI SENSIBILI")

Di seguito sono analizzati i processi ed sotto-processi aziendali ritenuti, a seguito dell'analisi dei rischi, a maggior rischio di commissione dei reati di cui all'art 25 decies D.Lgs 231/01.

Il processo sensibile – ed il sotto-processo sensibile sono i seguenti:

PRO 8: GESTIONE RAPPORTI CON LA P.A.

8d. Rapporti con Autorità Giudiziaria

O.4. REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO PER CONTENERE IL RISCHIO DI COMMISSIONE DEL REATO DI CUI ALL'ART 377 BIS C.P.

Per prevenire la commissione dei reati presupposto oggetto della presente Parte Speciale (art 25 decies D.Lgs 231/01) si rinvia alle esplicite previsioni contenute nel **Codice Etico** approvato dalla Società nonché ai principi di comportamento contenuti nelle **procedure e dei protocolli di controllo allegati al MOG**.

- In generale, tutti i soggetti aziendali devono comportarsi secondo correttezza e nel rispetto dei principi di lealtà e buona fede.
- Non è possibile identificare a priori protocolli operativi a presidio di tale rischio di commissione reato, se non indicazioni generiche di comportamento all'interno del Codice Etico, a cui si rinvia.

O.5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV

Chiunque nello svolgimento delle proprie funzioni, in qualità di Destinatario della presente Parte Speciale, accerti, venga a conoscenza o nutra fondati sospetti circa la commissione di fatti od atti rilevanti ai fini della integrazione delle fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale ovvero circa la violazione dei principi e dei protocolli di condotta ivi contemplati, è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'OdV, il quale si attiverà per l'adozione dei provvedimenti opportuni, nel rispetto di quanto previsto dalla Procedura di denuncia e segnalazioni all'OdV.